

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 19 marzo 2018

**D.d.s. 14 marzo 2018 - n. 3605  
 Valutazione di incidenza della revisione del piano cave  
 provinciale di Bergamo - Settore pietre ornamentali, ai sensi  
 del d.p.r. 357/97 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE  
 PROTETTE E BIODIVERSITA'  
 OMISSIS  
 DECRETA

a. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del d.p.r. 357/97 e dell'art. 25 bis della l.r. 86/83, valutazioni di incidenza positiva della revisione del Piano Cave provinciale di Bergamo, settore Pietre Ornamentali, ovvero l'assenza di effetti negativi significativi sulla integrità dei Siti Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, condizionata tuttavia al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i progetti d'ambito, nonché i relativi studi ambientali dovranno fare obbligatoriamente riferimento a quanto indicato nelle sezioni «Indicazioni generali di attenzione», «Prescrizioni specifiche» e «Indicazioni per lo Studio di Incidenza su progetto d'ambito» delle schede di approfondimento del Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza, salvo diversamente indicato ed integrato nei punti che seguono;
2. gli Studi di Incidenza dovranno sempre fornire approfondimenti sui seguenti aspetti:
  - caratterizzazioni di dettaglio degli habitat e delle specie presenti nell'ambito di interesse e delle rispettive dinamiche evolutive, valutando la loro continuità e funzionalità ecologica con le aree dei siti della Rete Natura 2000 più prossimi;
  - valutazioni specifiche dei disturbi connessi all'attività di coltivazione oltre che alle attività complementari di deposito e lavorazione dei materiali, movimentazione dei mezzi e viabilità accessoria;
  - valutazioni specifiche circa la qualità e la funzionalità ecologica delle soluzioni individuate per il recupero ambientale finale, da definirsi sulla base delle analisi contenute nello stesso Studio di Incidenza;
  - per gli ambiti che prevedono lavoro in sotterranea dovrà essere posta particolare attenzione rispetto oltre che alla chirotterofauna, come meglio specificato nei punti successivi, anche alla fauna ipogea di altro genere, oltre che attentamente verificate e valutate le eventuali interferenze con il reticolo idrico sotterraneo;
3. al di là della necessità di sottoporre determinati progetti d'ambito a Valutazione di Incidenza, i progetti dovranno comunque sempre includere indicazioni di dettaglio relative alle modalità e tempistiche di ciascuna attività, nonché particolari esecutivi degli interventi di recupero ambientale altamente qualificati e redatti a seguito di specifici approfondimenti e valutazioni delle caratteristiche stazionali dell'ambito interessato e delle potenzialità ecologiche ad esso associabili;
4. il progetto d'ambito dell'ATEo9 dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza; il progetto dovrà comunque attenersi a quanto già prescritto per il progetto d'ambito vigente nel Decreto di Valutazione di Incidenza della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 13222 del 26 ottobre 2017; lo Studio dovrà dare conto di quanto già effettuato in rapporto alle prescrizioni indicate in suddetto decreto, in particolar modo per quanto riguarda la realizzazione di opere e interventi a favore della chirotterofauna e di indagini sulla stessa;
5. la coltivazione dell'ATEo11.1 dovrà avvenire in sotterranea; il progetto d'ambito dell'ATEo11.1 dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza e dovrà prevedere, oltre alla possibilità, durante le fasi di recupero delle parti in sotterranea, di creare ambienti idonei alla presenza di chirotterofauna anche la possibilità di recuperare le pareti verticali e subverticali esterne a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri); lo Studio di Incidenza dovrà pertanto analizzare in dettaglio tali possibilità in relazione alle caratteristiche faunistiche dell'area;
6. la coltivazione dell'ATEo11.2 dovrà svilupparsi preferibilmente completamente in sotterranea; non potranno comunque venire svolte attività in superficie, anche di carattere temporaneo, all'interno della ZPS/ZSC e all'esterno nella fascia di 200 metri dal confine dei siti; il progetto d'ambito dovrà prevedere, oltre alla possibilità duran-

te le fasi di recupero delle parti in sotterranea di creare ambienti idonei alla presenza di chirotterofauna anche la possibilità di recuperare le eventuali pareti verticali e subverticali esterne a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri); il progetto d'ambito dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza e lo Studio dovrà analizzare in dettaglio tali possibilità in relazione alle caratteristiche faunistiche dell'area;

7. la coltivazione dell'ATEo13 potrà avvenire esclusivamente in sotterranea; non potranno comunque venire svolte attività in superficie, anche a carattere temporaneo, all'interno della ZSC IT060005 e all'esterno in una fascia di 200 m dal confine del sito; dovrà essere garantita la preventiva bonifica e messa in sicurezza dei vecchi fronti a cielo aperto; si dovrà valutare la possibilità di recuperare eventuali pareti, che dovessero rimanere verticali e subverticali, a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri); eventuali aree e/o infrastrutture di servizio dell'ambito dovranno attestarsi su aree già trasformate; il progetto d'ambito dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza e lo Studio dovrà analizzare in dettaglio tali possibilità in relazione alle caratteristiche faunistiche dell'area;
8. il progetto di recupero ambientale dell'ATEo25 dovrà prevedere la possibilità di recuperare eventuali pareti, che dovessero rimanere verticali e subverticali, a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri);
9. la coltivazione del nuovo ATEo26 potrà avvenire esclusivamente in sotterranea; eventuali aree e/o infrastrutture di servizio dell'ambito dovranno attestarsi su aree già trasformate; le vecchie aree di cava non utilizzate dovranno venire preventivamente bonificate e recuperate; dovrà essere verificata la possibilità di recuperare eventuali pareti, che dovessero rimanere verticali e subverticali, a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri); il progetto d'ambito dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza e lo Studio dovrà analizzare in dettaglio tali possibilità in relazione alle caratteristiche faunistiche dell'area;
10. il progetto di recupero ambientale dell'ATERo27 dovrà prevedere la possibilità di recuperare eventuali pareti, che dovessero rimanere verticali e subverticali, a fini faunistici (avifauna rupicola, chirotteri); della verifica di tale possibilità si dovrà dare evidenza nel progetto che dovrà comunque essere sottoposto a screening di incidenza;
11. in tutti gli Ambiti, durante le fasi di coltivazione, dovranno venire adottate tutte le misure necessarie affinché non si insedino e diffondano specie vegetali alloctone invasive; tali misure dovranno necessariamente includere verifiche sulla presenza delle specie ed eventuali attività di contenimento ed eradicazione locale; le specie a cui si fa riferimento sono in particolare quelle incluse nell'allegato E alla DGR 7736 del 24 luglio 2008;
12. le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nei documenti di Piano;
13. si conferma la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza gli ATE afferenti al settore delle pietre ornamentali, non oggetto di modifica e già indicati all'Art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente piano;
14. ulteriori modifiche al Piano dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.
  - b. Di dare atto che, poiché i dati dei Siti della Rete Natura 2000 vengono aggiornati periodicamente sulla base di nuove conoscenze o dei monitoraggi effettuati, eventuali analisi e valutazioni di dettaglio sui progetti d'ambito dovranno fare riferimento a dati aggiornati e non riferirsi a quelli contenuti nella documentazione di Piano; le analisi e valutazioni dei progetti d'ambito dovranno altresì necessariamente prevedere una fase di confronto con le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati (ZSC e ZPS);
  - c. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Provincia di Bergamo e al Parco delle Orobie Bergamasche
  - d. Di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto
  - e. Di rendere noto che contro il presente decreto e proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, presso il T.A.R. Della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; e altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente  
 Silvio Landonio